

INDICE

TITOLO I – INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	2
ART. 3 - FORME DI VALORIZZAZIONE	2
ART. 4 - PROMOZIONE E GARANZIA DI ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE FUNZIONI	3
ART. 5 - VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI	3
ART. 6 - VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI	3
ART. 7 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE CONVENZIONE	3
TITOLO II – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	4
ART. 8 - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE	4
ART. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO O DI ACCESSO AI BENEFICI	5
ART. 10 - FORMULAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI CONTRIBUTI E DELLE AGEVOLAZIONI	5
ART. 11 – RENDICONTAZIONE	6
TITOLO III - CONCESSIONE DI LOCALI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	6
ART. 12 - PRESENTAZIONE DOMANDA	6
ART. 13 – ASSEGNAZIONE	7
ART. 14 - CANONE RICOGNITORIO	7
ART. 15 - CONTEGGI PER I RIMBORSI DELLE UTENZE	7
a) <i>Rimborsi per consumo di gas-metano</i>	7
b) <i>Rimborsi per consumo di energia elettrica</i>	7
c) <i>Rimborsi per consumi di acqua</i>	7
ART. 16 - ALTRE SPESE	8
ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE	8
ART. 18 - CONSEGNA DEI LOCALI	8
ART. 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	8
ART. 20 - FACOLTÀ DI USO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 21 - PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA DEI BENEFICI	9
ART. 22 - NORME FINALI E TRANSITORIE	9

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I – INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 ed in attuazione dell'art. 5 e del capo II° - Titolo VI - del vigente Statuto comunale al fine di:
 - a. definire modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative, opere e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale, nonché agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
 - b. definire i criteri generali per la stipula di convenzioni tra Comune e le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale;
 - c. definire modalità e criteri per la concessione in uso di locali e strutture del patrimonio comunale per le esigenze della vita associativa.

ART. 2 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

2. Conseguentemente nell'ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro autonomia, valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, istituzioni, comitati, e organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro.

3. A tal fine, quando ciò non contrasti concretamente con la tutela di principi costituzionali di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione delle dette formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni assicurando l'armonizzazione delle finalità pubbliche del Comune con quelle private degli Enti associativi ed assimilati.

ART. 3 - FORME DI VALORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione appresta i seguenti strumenti differenziati di intervento a favore delle dette forme sociali:
 - a. promozione e garanzia dell'attiva partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni;
 - b. vantaggi economici diretti;
 - c. vantaggi economici indiretti;

ART. 4 - PROMOZIONE E GARANZIA DI ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLE PROPRIE FUNZIONI

1. Le formazioni sociali che operano sul territorio comunale vengono consultate, anche su loro richiesta, sulle questioni ed atti cui esse siano direttamente interessate secondo le modalità stabilite dai regolamenti di settore e tenendo di conto della necessità di non aggravare l'azione amministrativa, secondo l'indicazione dell'art. 1 secondo comma della legge 241 del 1990 e del divieto generale di apportare turbativa alla corretta organizzazione della pubblica amministrazione a termini dell'art. 97 della Costituzione.

2. L'attività generale consultiva, di proposta e di stimolo viene attuata dalle predette formazioni nelle apposite consulte di settore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 70 e 71 dello Statuto, seguendo le apposite procedure.

ART. 5 - VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI

1. Ai soggetti di cui all'articolo precedente sono concessi

- contributi straordinari per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale e coerenti con le finalità ed i programmi dell'amministrazione;
- contributi ordinari per il sostegno della vita e delle attività istituzionali dell'associazione, purché sia riconosciuta la rilevanza civica e/o culturale e/o sociale dell'operato dell'associazione stessa;
- concessione di uno o più locali facenti parte del patrimonio indisponibile comunale, in uso esclusivo o in coabitazione con altri soggetti.

ART. 6 - VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

1. I vantaggi economici indiretti a favore delle formazioni sociali ubicate sul territorio comunale sono costituiti da agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;

2. L'accesso alle strutture comunali è costituito dalla possibilità e dal conseguente diritto di poter utilizzare temporaneamente i beni del Comune secondo il vincolo di destinazione ma in modo speciale rispetto ai rimanenti utenti e ciò in congruenza con la speciale finalità sociale che l'Amministrazione Comunale intende perseguire a mezzo della struttura associativa;

3. L'accesso ai servizi comunali è costituito dalla particolare posizione che nell'utenza di determinati servizi pubblici viene riservato alle strutture associative, mediante una speciale assistenza.

Tale agevolazione è attuata mediante:

- la messa a disposizione dell'assistenza tecnica e progettuale e mediante la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, definendo sempre separate e distinte zone di responsabilità tra le strutture private e l'intervento attuato tramite gli uffici comunali, a tutela del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compartecipazione del Comune nell'organizzazione di iniziative pubbliche da parte delle associazioni, mediante la messa a disposizione di beni ed attrezzature (pannelli espositivi, tavoli, sedie, materiali di vario genere, automezzi etc.), di servizi (trasporto attrezzature, realizzazione e spedizione di inviti, manifesti etc.), di agevolazioni (esonero o riduzione dal pagamento di tariffe e canoni, quali diritti di affissione, suolo pubblico, sale a pagamento etc.).

ART. 7 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE CONVENZIONE

1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali l'Amministrazione Comunale, in applicazione dell'art. 69 dello Statuto, stipula con le formazioni associative iscritte nell'albo comunale apposite convenzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 266/91 e dalle leggi regionali 36/90, 28/93 e 72/97.

2. Sono requisiti per la stipula delle predette convenzioni:

- a. la presentazione di un progetto all'Ente locale da parte degli enti associativi ovvero la coprogettazione, con l'ente locale, di un'azione inquadrabile nella programmazione annuale e/o pluriennale del Comune;
- b. l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- c. la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
- d. la previsione di forme di verifica all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
- e. l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l'iniziativa.

3. Lo svolgimento delle attività e/o dei servizi si realizza previa sottoscrizione di convenzione specifica conforme agli schemi predisposti dalla Regione Toscana, attuando eventualmente le opportune procedure di evidenza pubblica nei confronti delle associazioni o organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo ed in possesso dei necessari requisiti.

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

1. È tenuto presso il servizio Segreteria Generale uno speciale albo comunale delle libere forme associative non aventi scopo di lucro che svolgono la loro attività nel Comune.

2. L'albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati) che per scopo sociale (sportive, sociali, culturali, etc.).

3. L'iscrizione avviene a domanda dei rappresentanti legali delle formazioni sociali, mediante il deposito della documentazione probatoria dei requisiti posseduti. Dovranno presentare domanda di iscrizione all'Albo solamente le Associazioni non iscritte nell'Albo dell'anno precedente a quello di riferimento. Le Associazioni già iscritte dovranno depositare soltanto le eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive, rispetto all'anno precedente.

4. Con periodicità almeno annuale, si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito inderogabile per l'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento, fatti salvi i casi eccezionali di cui al successivo art. 10, comma 7.

6. Possono essere iscritte all'Albo le libere formazioni associative senza scopi di lucro (condizione che dovrà risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo) che hanno la sede sociale nel territorio del Comune di Pontedera e che operano nell'ambito del territorio comunale ovvero le cui attività siano concretamente fruibili da cittadini residenti nel Comune di Pontedera. Dei documenti già ricevuti l'Amministrazione Comunale non potrà richiedere copia, ma dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a comprova che non si sono verificati mutamenti.

7. Unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo e dello statuto con gli estremi del riconoscimento a livello nazionale o di iscrizione nei registri regionali o provinciali, oppure, per le associazioni non riconosciute, con il timbro attestante la registrazione presso l'Ufficio del Registro.

8. Lo statuto delle libere forme associative che richiedono l'iscrizione dovrà essere rispettoso dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO O DI ACCESSO AI BENEFICI

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali, i soggetti di cui all'articolo precedente presentano al Comune, su apposita modulistica, istanza di concessione di vantaggi economici diretti e/o indiretti per le attività istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale, riferiti all'anno successivo, indicando:

- a. i dati relativi all'attività dell'anno in corso e di quello immediatamente precedente, comprendenti i dati sulle iniziative realizzate, il numero di soci, il bilancio consuntivo ed altre notizie sulla vita dell'associazione;
- b. le risorse ed i tempi previsti per la realizzazione dei progetti;
- c. la determinazione delle modalità per l'utilizzo eventuale di strutture pubbliche;
- d. la eventuale necessità di assistenza tecnica e progettuale;
- e. la eventuale necessità temporanea di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative di interesse pubblico;
- f. l'entità dei contributi richiesti ed il titolo per il quale vengono richiesti (ordinari e/o straordinari), precisando anche le modalità dell'eventuale compartecipazione della struttura comunale alla realizzazione delle iniziative programmate;
- g. l'eventuale richiesta di concessione di locali di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività sociali (artt. 12 e seguenti).

2. L'Amministrazione si riserva di concedere contributi su istanza dei beneficiari per attività già svolte di cui l'Amministrazione riconosca l'utilità sociale.

ART. 10 - FORMULAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI CONTRIBUTI E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Sindaco e/o gli Assessori competenti elaborano, previa consultazione e confronto con le Consulte di settore (laddove costituite), una proposta per la definizione dei criteri generali in base ai quali destinare gli interventi in favore delle associazioni nell'anno di riferimento, con separata indicazione di contributi ordinari e straordinari.

2. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nell'ambito della sessione di bilancio ed è portata a conoscenza delle associazioni iscritte nell'albo comunale almeno 20 giorni prima della data fissata per la discussione in Consiglio, anche mediante forme di pubblicità collettiva (pubblicazione sulla stampa locale).

3. Le associazioni interessate possono, in applicazione dell'art. 68 dello Statuto Comunale, presentare osservazioni al piano di indirizzo per l'erogazione dei contributi entro i 6 giorni lavorativi precedenti la data fissata per la discussione in Consiglio. Di tali osservazioni, sia in caso di accoglimento che di rigetto, dovrà essere fatta menzione nel documento sottoposto all'approvazione del Consiglio.

4. La Giunta, previa istruzione degli uffici competenti, redige il piano annuale sulla base dei suddetti criteri di indirizzo, in modo da renderlo compatibile con le risultanze e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione approvato, tenendo conto anche dei vantaggi economici diretti ed indiretti di cui venga ad essere beneficiaria ogni singola associazione compresa nel piano. Il piano adottato dalla Giunta deve essere pubblicato all'Albo comunale e trasmesso ai capigruppo consiliari.

5. Il piano annuale dei finanziamenti non comprenderà i contributi per i quali vi siano canali e modalità di finanziamento già disciplinati dalla normativa nazionale e/o regionale, nonché da indicazioni attuative dell'Amministrazione Regionale e/o Provinciale.

6. Il piano annuale per la concessione dei contributi e delle agevolazioni, con motivazione fondata sul metro dell'utilità sociale e dando rilevanza al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, viene deliberato:

- entro tre mesi dalla scadenza di presentazione delle istanze, qualora i contributi vengano finanziati con mezzi ordinari di bilancio;
- entro il 30 novembre dell'esercizio successivo alla presentazione delle istanze, qualora i contributi vengano finanziati con avanzo di amministrazione.

Compete ai Dirigenti di settore la realizzazione del piano e la liquidazione dei contributi, previa verifica delle normative fiscali applicabili.

7. È consentita la concessione di contributi e/o vantaggi economici indiretti di lieve entità, anche al di fuori della programmazione del piano annuale dei finanziamenti, ma sempre nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio, nei seguenti casi:

- l'estemporaneità delle manifestazioni non renda possibile il rispetto dei tempi della procedura prevista dal presente regolamento, sempreché sia riconosciuta la rilevanza sociale delle iniziative;
- per le istituzioni sociali non localizzate sul territorio, prescindendo dalla loro iscrizione nell'Albo di cui all'art. 8, quando ciò sia finalizzato a particolari iniziative di rilevante utilità sociale.

8. Il quadro complessivo dei contributi concessi nell'intero esercizio in applicazione del presente regolamento, oltre ad essere inserito nell'Albo di cui all'art. 12 della L. 241/90, è oggetto di informazione al Consiglio Comunale nell'ambito del procedimento di rendiconto della gestione (conto consuntivo).

ART. 11 – RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle domande di contributo per l'anno successivo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle iniziative stesse.

2. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme di cui ai commi precedenti, comportano anche l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

3. Qualora il Comune di Pontedera risulti creditore di somme nei confronti dei beneficiari di contributi, l'erogazione di questi ultimi è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

TITOLO III - CONCESSIONE DI LOCALI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

ART. 12 - PRESENTAZIONE DOMANDA

1. Possono avere un locale in assegnazione esclusiva o in coabitazione con altri soggetti, tutte le Associazioni, Enti, ecc. che siano operanti sul territorio comunale e che siano iscritte nell'Albo Comunale di cui al precedente articolo 8, nei limiti degli spazi a ciò destinati nell'ambito degli atti di programmazione.

2. A tal fine il rappresentante legale dell'Associazione interessata deve presentare istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Pontedera all'interno della domanda di cui al precedente articolo 9, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:

- elenco dell'attività istituzionale svolta nell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda, precisando il numero di incontri settimanali o mensili tenuti sia per l'attività interna che esterna;
- finalità per la quale il locale viene richiesto;
- previsione del numero di persone che possono utilizzarla contemporaneamente;
- numero dei soci con l'indicazione di quelli attivamente impegnati.

3. Il Legale Rappresentante dell'associazione dovrà inoltre dichiarare (e sottoscrivere) di impegnarsi ad accettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento, assumendosi l'onere di rimborsare al Comune le spese sostenute per i consumi di luce, acqua, gas.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del documento di indirizzo per la concessione di contributi (art. 10), determinerà i criteri generali per l'individuazione di Associazioni, enti, ecc., cui è possibile assegnare un locale.

2. La Giunta fornirà le necessarie direttive attuative dei criteri determinati dal Consiglio all'interno del piano annuale dei contributi e delle agevolazioni di cui al precedente articolo 10.

3. L'assegnazione avverrà, ad opera del Dirigente del Settore «Attività sociali e tempo Libero», con specifico atto di concessione di durata biennale, rinnovabile, nel quale sarà precisata anche la quota che ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune a titolo di «canone ricognitorio».

ART. 14 - CANONE RICOGNITORIO

1. Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un canone a titolo ricognitorio pari a L. 10.000 al metro quadro annue.

ART. 15 - CONTEGGI PER I RIMBORSI DELLE UTENZE

1. Le associazioni assegnatarie degli spazi dovranno provvedere al rimborso al Comune delle spese relative alle utenze per luce, acqua e gas nelle forme, nei modi e nei tempi che saranno comunicati per scritto.

2. I conteggi per la richiesta di rimborso, saranno effettuati dal Dirigente del Settore «Attività sociali e tempo Libero» del Comune, sulla base delle seguenti tabelle:

A) RIMBORSI PER CONSUMO DI GAS-METANO

A titolo di rimborso, ad ogni associazione verrà richiesta una cifra calcolata dividendo l'importo della bolletta per il numero dei metri cubi complessivi dell'immobile e moltiplicando il risultato di tale operazione per il numero dei metri cubi occupati dalla singola associazione escludendo gli spazi comuni per i quali le spese saranno a carico del Comune.

B) RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

A titolo di rimborso, ad ogni associazione verrà richiesta una cifra calcolata dividendo l'importo della bolletta per il numero dei metri quadrati complessivi dell'immobile e moltiplicando il risultato di tale operazione per il numero dei metri quadrati occupati dalla singola associazione escludendo gli spazi comuni per i quali le spese saranno a carico del Comune.

C) RIMBORSI PER CONSUMI DI ACQUA

A titolo di rimborso, ad ogni associazione verrà richiesta una cifra calcolata dividendo l'importo della bolletta per il numero delle associazioni occupanti l'immobile nel periodo di riferimento della bolletta.

3. Nel caso in cui l'intero immobile sia completamente destinato a sede di associazioni, dovrà essere nominato un responsabile unico per tutte le Associazioni aventi sede nell'immobile, il quale provvederà direttamente al rimborso al Comune di tutte le spese da questo sostenute per le utenze secondo le modalità ed i criteri di cui sopra. A tal fine il Dirigente del Settore «Attività sociali e Tempo Libero» provvederà all'invio delle copie delle bollette ricevute dalle aziende erogatrici.

4. Il responsabile unico provvederà al rimborso al Comune entro il mese successivo all'invio delle bollette di pagamento, provvedendo a recuperare le quote a carico delle singole associazioni.

5. Resta ferma la responsabilità solidale delle Associazioni assegnatarie dei locali.

ART. 16 - ALTRE SPESE

1. Saranno inoltre a totale carico degli utenti tutte le spese conseguenti all'installazione e all'uso del telefono, alla pulizia del o dei locali assegnati e della porzione di spazi comuni che sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nonché alle piccole manutenzioni dell'immobile stesso.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese derivanti dalle coperture assicurative per incendio e per responsabilità civile verso terzi.

2. Saranno a carico dei concessionari, oltre alle spese specificatamente previste dal presente regolamento, quelle relative alle coperture assicurative per furto e infortuni derivanti dall'attività svolta dalle associazioni stesse.

ART. 18 - CONSEGNA DEI LOCALI

1. Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale dal quale risulterà lo stato di manutenzione dei locali e degli arredi; al termine della concessione verranno verificate le condizioni confrontandole con le condizioni risultanti dal verbale di consegna, restando a carico del concessionario la rimessa in pristino dei beni per i quali venga verificato un deterioramento non derivante da un normale uso degli stessi.

ART. 19 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di mancato pagamento o di ritardo nel versamento del canone ricognitorio e/o delle utenze dovute a termini di regolamento, il Dirigente del Settore «Attività sociali e Tempo Libero» avvierà il procedimento di decadenza della concessione, previa diffida all'Associazione inadempiente a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

2. Con la decadenza, l'Amministrazione comunale entra nella disponibilità dei beni che l'associazione decaduta non avesse provveduto a ritirare dai locali concessi.

ART. 20 - FACOLTÀ DI USO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di usare i locali assegnati in base al presente regolamento, per un numero massimo di cinque giornate per anno solare per iniziative promosse o patrocinate all'Amministrazione stessa.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA DEI BENEFICI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241 del 1990, per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio apposito elenco, che viene posto in libera consultazione del pubblico presso il Servizio Segreteria e Affari Generali e successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di legge.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'elenco viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

ART. 22 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, in attesa dell'avvio delle procedure cadenzate con periodicità annuale, potrà essere espletato un procedimento per l'assegnazione di locali alle associazioni, con termini diversi da quelli fissati nel presente regolamento ma nel rispetto delle competenze sopra individuate.

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 22/02/2005